



COMUNE DI UTA

PROVINCIA DI CAGLIARI

SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE ASSOCIATO CON I COMUNI DI SILIQUA E VALLERMOsa

Comuni di: Uta – Siliqua – Vallermosa

N° Gara 388604 – C.I.G. n° 03050539B0

Art. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto il SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE (S.E.T.) da rivolgere a minori e disabili, da espletarsi presso il domicilio di utenti residenti nei Comuni di Uta, Siliqua e Vallermosa e/o in strutture comunali ubicate nei territori dei Comuni associati.

Gli interventi saranno attuati in stretta collaborazione con i servizi comunali e territoriali a carattere culturale, scolastico, formativo e socio sanitario.

Art.2 DESTINATARI DEL SERVIZIO

Destinatari del servizio sono i minori e i maggiorenni che presentino ritardo cognitivo, difficoltà nel raggiungimento dell'autonomia personale, che siano già stati beneficiari di interventi educativi e rispettive famiglie. Il servizio può essere destinato anche ai portatori di handicap che presentino problematiche educative, per i quali sia già stata formulata una diagnosi da un servizio socio-sanitario specialistico, (servizio di neuropsichiatria infantile, materno infantile dell'Azienda sanitaria locale).

Art.3 –Scelta del contraente e modalità di gara

La Ditta sarà individuata a seguito di gara d'appalto esperita mediante la procedura aperta di cui al bando di gara, ai sensi degli dell'art. 17, comma 4 lett. a) L.R. 05/2007 secondo le modalità dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 18, comma 1 lett. c) L.R. 05/2007.

La selezione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sarà svolta attraverso una procedura che prevede l'attribuzione di un punteggio massimo di 100 punti sulla base degli elementi e relativi valori ponderali di seguito specificati:

A) OFFERTA TECNICA: punteggio massimo attribuibile 70/100:

Nella valutazione delle offerte qualitative si procederà secondo i seguenti criteri di valutazione e relativi punteggi massimi attribuibili a ciascun criterio come sotto specificato:

A) OFFERTA TECNICA

PARAMETRI DI VALUTAZIONE

1) Proposta progettuale

Punteggio massimo attribuibile punti 50 così ripartiti:

Punti 50	a) Completezza, comprensibilità, coerenza interna. Articolazione logica e temporale delle attività. Specificazione degli obiettivi. Modalità di erogazione del servizio e metodologia di lavoro.	Max 10 punti
	b) Innovazione delle soluzioni adottate.	Max 7 punti
	c) Sinergie da realizzare in collaborazione con il tessuto sociale per la messa in rete delle risorse dei soggetti presenti sul territorio e modalità di coinvolgimento dei diversi attori sociali.	Max 10 punti
	d) Adeguatezza delle soluzioni gestionali alle risorse previste. Piano di impiego del team di lavoro.	Max 8 punti
	e) Definizione di un articolato sistema di indicatori di valutazione della qualità dei servizi erogati.	Max 10 punti
	f) Illustrazione delle modalità per il monitoraggio della soddisfazione dell'utenza	Max 5 punti

2) Attività aggiuntive e formazione

Punteggio massimo attribuibile punti 20 così ripartiti:

Punti 11	Attività aggiuntive: attività azioni o proposte ad implementazione del servizio ed a totale carico dell'offerente che siano coerenti con gli obiettivi delineati. Per ogni attività aggiuntiva dovrà essere presentata una scheda illustrativa recante l'indicazione delle figure professionali impiegate.	Max 11 punti
Punti 4	La disponibilità a fornire consulenze/prestazioni professionali qualificate non richieste dal capitolato, ma utili ad implementare la qualità del servizio	Max 4 punti
Punti 5	Programma di formazione del personale interno: momenti formativi inerenti l'oggetto dell'affidamento dell'incarico, previsti dalla ditta offerente per il periodo di durata dell'appalto. Nell'offerta dovranno essere esplicitati l'oggetto della formazione, la durata, il personale partecipante, gli eventuali partenariati con enti formativi, le modalità di finanziamento.	Max 5 punti

Le offerte qualitative che a seguito di valutazione non raggiungeranno un punteggio minimo di 25/100 rispetto al punteggio massimo attribuibile di 70/100 saranno automaticamente escluse dalla gara, in quanto non coerenti con gli standard funzionali e qualitativi minimi attesi dall'Amministrazione appaltante.

B) OFFERTA ECONOMICA - punteggio massimo attribuibile 30/100

L'assegnazione del punteggio relativo all'offerta economica avverrà proporzionalmente tra i concorrenti, attribuendo il punteggio massimo al concorrente che avrà offerto il prezzo più basso. agli altri concorrenti sarà assegnato un punteggio calcolato secondo la seguente formula:

**punteggio massimo 30 x miglior prezzo
prezzo offerto**

L'aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che conseguirà il maggiore punteggio. A parità di punteggio complessivo prevale l'offerta con il massimo ribasso. In caso di ulteriore parità di

punteggio si procederà mediante sorteggio, l'aggiudicazione avverrà in favore della ditta sorteggiata.

Saranno ammesse solo offerte in ribasso ed escluse quelle espresse in aumento.

Art. 4 - Canone d'appalto

Il valore complessivo annuo dell'appalto per il servizio oggetto del presente capitolato viene stimato in **€. 167.040,00** al netto dell'Iva al 4%.

Gli oneri sono da considerarsi compensativi di qualsiasi servizio inerente l'attività nel suo complesso, senza alcun diritto a maggiori compensi, ritenendosi l'appaltatore in tutto soddisfatto dal Comune con il pagamento del canone.

L'aggiudicatario, a richiesta della stazione appaltante, avrà l'obbligo di dare avvio al servizio anche in pendenza della stipula del contratto d'appalto.

L'amministrazione Comunale si riserva la facoltà di destinare l'eventuale ribasso d'asta per l'integrazione del monte ore previsto dal presente capitolato.

Art. 5 Durata dell'appalto

L'appalto ha DURATA ANNUALE con decorrenza dalla data di stipula del contratto, fino a completamento del monte ore previsto e della disponibilità delle risorse economiche.

Art. 6 Proroga dell'appalto

Il Comune di UTA si riserva la facoltà di prorogare il contratto per ulteriori tre mesi, alle medesime condizioni contrattuali, qualora nel termine ordinario di scadenza del contratto non sia stato possibile concludere il procedimento di gara per la nuova aggiudicazione.

L'Amministrazione Comunale ha inoltre la facoltà di richiedere, in corso d'appalto, l'effettuazione di maggiori o minori prestazioni fino alla concorrenza di un quinto dell'importo contrattuale alle medesime condizioni dell'aggiudicazione.

E' inoltre prevista, per le successive annualità, la possibilità di affidamento del servizio mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 57, comma 5 lettera B) del D. Lgs. 163/2006 e dell'art. 31 paragrafo 4 lettera B) della direttiva 2004/18/CE.

Art. 7 Estensione dell'appalto

Qualora, durante la vigenza del presente capitolato, il Comune di Uta e i Comuni Associati dovessero riscontrare, in relazione alla sua attività programmatica, la necessità di integrare i servizi con ulteriori prestazioni ed attività di natura identica, analoga o complementare, potranno affidare le stesse, con atto formale del Comune capofila, all'aggiudicatario alle medesime condizioni economiche (stessa tariffa di aggiudicazione), purchè il relativo costo non sia superiore al 20% del corrispettivo di aggiudicazione.

Art. 8 Prestazioni

Il servizio, da attivarsi in collaborazione con la scuola, A.S.L., Tribunale per i Minorenni, dovrà offrire le seguenti prestazioni, interventi e attività:

- ❑ sostegno educativo al minore ed alla famiglia attraverso prestazioni professionali finalizzate al superamento del disagio con consulenza ed intervento su problemi specifici;
- ❑ fornire un'adeguata collaborazione ed il necessario supporto alle famiglie che presentano carenze sotto il profilo educativo, igienico e sanitario, favorendo processi di responsabilizzazione all'interno della stessa;
- ❑ supportare nei casi di allontanamento del minore dal nucleo d'origine la famiglia affidataria o l'istituto che accoglie il minore;
- ❑ iniziative di recupero ed integrazione;
- ❑ interventi volti ad acquisire competenze funzionali alla gestione del menage familiare;
- ❑ promozione per l'inserimento del minore nella formazione professionale e/o nel lavoro;

- supporto educativo e di aiuto a nuclei familiari non in grado di svolgere in maniera soddisfacente il proprio ruolo;
- iniziative di socializzazione e di animazione per favorire l'inserimento e la partecipazione del minore ai seguenti servizi: ludoteca, laboratori, centri estivi di animazione socio-culturale e sportiva, etc...;
- attivazione del servizio spiaggia day in sostituzione del servizio educativo previa definizione di un piano di lavoro con i Servizi Sociali Comunali.

Il servizio di assistenza educativa deve essere svolto su tutto il territorio comunale, per cui la ditta dovrà garantire l'espletamento del servizio anche nelle case sparse e/o periferiche rispetto al centro abitato. Gli operatori provvederanno a raggiungere il domicilio degli utenti con mezzi propri o messi a disposizione dalla ditta aggiudicataria dell'appalto.

Art. 9 Personale

Il personale impiegato dovrà essere in possesso del titolo professionale richiesto e, ove previsto, dell'iscrizione al relativo Ordine Professionale. L'aggiudicatario dovrà sempre informare il Comune delle eventuali dimissioni del proprio personale, di norma con 30 giorni di anticipo, sulla data di cessazione del servizio.

L'inserimento di personale assunto in prova e/o in tirocinio è consentito solo se affiancato dal personale in servizio, senza alcun onere per il Comune di Uta e i Comuni Associati. L'inserimento di nuovo personale deve essere sempre supportato da affiancamento (tirocinio) di durata non inferiore a 5 giorni consecutivi per il corretto apprendimento delle prestazioni, attività da svolgere. Funzioni specifiche per ogni figura professionale:

- **Il pedagogo:**

- Consulenza pedagogica all'equipe, agli insegnanti e alle famiglie.
- Elabora insieme all'equipe i progetti educativi individualizzati (PEI).
- Collabora con l'assistente sociale e con lo psicologo nell'analisi e valutazione dei casi e nella progettazione degli interventi;
- Collabora con l'Assistente Sociale nei casi segnalati dall'Autorità Giudiziaria;
- Individua ipotesi pedagogiche e strumenti di intervento, verificandone l'efficacia;
- Supervisiona, coordina e relaziona gli interventi e, altresì, l'attività dell'equipe, in quanto individuato come coordinatore interno per i Comuni di Vallermosa e Siliqua;
- Coordina altresì le attività del servizio ludoteca per il Comune di Vallermosa.
- Redige la documentazione e gli atti di competenza.

- **Lo psicologo:**

- Concorre a promuovere lo sviluppo cognitivo, emotivo, sociale e relazionale del minore e del nucleo familiare di appartenenza in collaborazione con gli altri componenti dell'equipe;
- Valuta le dinamiche affettivo-relazionali;
- Collabora col pedagogo, con l'assistente sociale e con l'educatore alla stesura del P.E.I. ed alle verifiche sui singoli casi;
- Effettua gli invii ai servizi specialistici, qualora ne ravvisi la necessità dopo un accurato lavoro con i nuclei e gli individui;
- Collabora con l'Assistente Sociale e il pedagogo nei casi segnalati dall'Autorità Giudiziaria;
- Effettua attività di consulenza e sostegno psicologico ai minori e alle famiglie;
- Fornisce consulenza agli insegnanti che ne facciano richiesta;
- Supervisiona, coordina e relaziona tutti gli interventi agli organi richiedenti e, altresì, coordina l'attività dell'equipe, in quanto individuato come referente interno per il Comune di Uta;
- Redige la documentazione e gli atti di competenza.

- **L'assistente Sociale:**
 - Provvede all'analisi della domanda sociale attraverso l'utilizzo degli strumenti operativi: visite domiciliari, colloqui, relazioni e tutti gli interventi necessari alla risoluzione dei problemi;
 - Elabora insieme all'equipe i progetti educativi individualizzati (PEI).
 - Collabora con lo psicologo e il pedagogo nei casi, tra cui quelli segnalati dall'Autorità Giudiziaria;
 - Effettua attività di consulenza e sostegno ai minori e alle famiglie;
 - Collabora con le istituzioni formali ed informali operanti nel territorio;
 - Redige la documentazione e gli atti di competenza.
 - Svolge attività di Segretariato Sociale rivolto alla comunità e supporta il Servizio Sociale di base.

- **L'Educatore:**
 - Interventi sull'ambiente sociale finalizzati a comprendere e accettare la cultura o il modo diverso di porsi del minore e della propria famiglia rispetto al restante contesto d'appartenenza;
 - Interventi di animazione socio-culturale, attraverso azioni di identificazione e promozione di interventi e dinamiche di gruppo rivolti alla comunità, finalizzati alla prevenzione dell'emarginazione;
 - Funge da modello di riferimento alternativo alle figure parentali presenti all'interno del nucleo, se disfunzionali;
 - Partecipa alla formulazione del progetto volto allo sviluppo individuale, equilibrato ed all'integrazione sociale del minore;
 - Osserva i comportamenti, le caratteristiche ed i problemi degli utenti raccogliendo le informazioni relative alle condizioni ambientali e psicofisiche del singolo e della sua famiglia.
 - Svolge azioni mirate al recupero e allo sviluppo delle potenzialità dei soggetti, favorendo livelli più avanzati di autonomia;
 - Integra le funzioni genitoriali senza mai sostituirsi ad esse, nelle attività di vita quotidiana e nelle relazioni con i diversi ambienti di vita dell'utente.
 - Partecipa agli incontri utili alla programmazione ed alla verifica dell'attività, con gli operatori coinvolti ed eventualmente con l'istituzione scolastica, servizio sociale, associazioni culturali, sportive etc..
 - Redige la documentazione e gli atti di competenza.

Art. 10 Modalità Di Svolgimento Del Servizio

L'aggiudicatario dovrà assicurare la prestazione del S.E.T. con proprio personale e risorse, nei termini e con le modalità minime sotto riportati:

Comune Di	Operatori	Ore Sett.	N. Sett.	Costo Orario	Costo Totale
Uta	Psicologo Coord	12	48	25,00	€. 14.400,00
	Ass.Sociale	18	48	21,44	€. 18.524,16
	Educatori (n°4)	48	48	21,44	€. 49.397,76
	TOTALE €. 82.321,92				
+ IVA 4% = €. 85.614,79					

Comune Di	Operatori	Ore Sett.	N. Sett.	Costo Orario	Costo Totale
Siliqua	Educatori (3)	45	48	21,44	€. 46.310,40
					TOTALE €. 46.310,40
				+ IVA 4% = €. 48.162,81	

Comune Di	Operatori	Ore Sett.	N. Sett.	Costo Orario	Costo Totale
Vallermosa	Pedagogista Coord. Interno	9	48	25,00	€. 10.800,00
	Psicologo	11	48	25,00	€. 13.200,00
	Educatori	14	48	21,44	€. 14.407,68
				TOTALE €. 38.407,68	
				+ IVA 4% = €. 39.943,98	

TOTALE COMPLESSIVO €. 167.040,00 al netto di IVA

Art. 11 Volontariato

La Ditta aggiudicataria potrà promuovere collaborazioni con il tessuto sociale (famiglie, associazionismo, volontariato) allo scopo di migliorare la qualità del Servizio agli utenti attraverso la realizzazione di momenti di socializzazione, animazione.

La Ditta aggiudicataria del servizio dovrà concordare ed informare il Servizio Sociale dei Comuni associati dell'eventuale utilizzo di personale volontario, la disponibilità del volontario, il ruolo, l'ambito e le modalità di utilizzo e i criteri di copertura assicurativa.

In nessun caso le prestazioni dei volontari potranno essere utilizzate in maniera sostitutiva rispetto ai parametri di impiego degli operatori e le prestazioni dei volontari non potranno concorrere alla determinazione dei costi del servizio.

Art. 12 – Modalità di ammissione degli utenti

L'ammissione degli utenti al servizio oggetto dell'appalto resta di competenza esclusiva dell'Associazione dei Comuni e dell'Amministrazione Aggiudicatrice.

Art. 13 Disciplina del servizio

Il servizio dovrà essere svolto dalla Ditta in conto proprio ed a proprio rischio e per mezzo di personale ed organizzazione propria.

Con cadenza trimestrale, la Ditta presenterà una relazione sullo stato del Servizio, evidenziando eventuali carenze e/o difficoltà e avanzando suggerimenti o proposte per il miglioramento dello stesso.

Le Amministrazioni Comunali avranno il compito di coordinare l'attività, di valutare periodicamente l'andamento del servizio al fine di adeguarlo alle necessità degli utenti.

Il comune di Uta è sollevato da ogni responsabilità che dovesse eventualmente derivare nell'espletamento del servizio per danni, incidenti e simili causati da terzi, agli utenti o agli stessi dipendenti dalla Ditta appaltatrice.

Art. 14 Garanzie di esecuzione (Cauzione)

1. L'esecutore del contratto dovrà costituire, ai sensi dell'art.113 del D.Lgs.163/06 una garanzia fidejussoria pari al 10% dell'importo di aggiudicazione, che è svincolata per il 95% dell'importo

garantito all'approvazione della regolare esecuzione e per il residuo 5% allo scadere del periodo di garanzia, quando prevista; la garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento.

2. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma 1 dovrà prevedere espressamente
 - A) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
 - B) la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;
 - C) l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
3. La garanzia fidejussoria indicata al comma 1 sarà svincolata all'ultimazione della prestazione.
4. La mancata costituzione, nei termini indicati dalla stazione appaltante, della garanzia indicata al comma 1 determinerà la revoca dell'affidamento da parte della stazione appaltante, che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
5. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo dalla scadenza del contratto.
6. La stazione appaltante potrà, in ogni caso, rivalersi sui crediti e sulla cauzione prestata dalla ditta appaltatrice per ottenere il rimborso delle spese e la refusione di eventuali danni.

Le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, usufruiscono del beneficio che la cauzione può essere ridotta del 50% per LE IMPRESE CERTIFICATE.

La polizza sarà svincolata alla ditta alla scadenza del contratto, dopo che sia intervenuto favorevolmente il controllo definitivo e previa risoluzione di eventuali controversie in atto. L'aggiudicataria è obbligata a reintegrare la cauzione di cui l'ente avesse dovuto avvalersi in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto.

Art. 15 Coperture assicurative e Responsabilità

1. L'appaltatore avrà l'obbligo di stipulare apposita polizza assicurativa per la responsabilità civile (RC), comprensiva della responsabilità civile verso terzi e verso prestatori d'opera (RCT/RCO), con esclusivo riferimento al servizio oggetto del contratto, con massimale per sinistro non inferiore a € 500.000,00 e con validità non inferiore alla durata dell'appalto.
2. L'appaltatore non sarà soggetto all'obbligo di cui al primo comma, qualora dimostri di essere in possesso di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche di quella indicata al comma precedente. In tal caso, l'appaltatore dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale dovrà essere esplicitato che la polizza in questione ha validità anche per il servizio oggetto del presente appalto.
3. Copia della polizza, specifica o come appendice alla polizza esistente, conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata all'Amministrazione prima della stipula del contratto o prima dell'inizio del servizio qualora sia autorizzata l'esecuzione in pendenza della stipulazione del contratto.
4. La ditta è tenuta ad utilizzare attrezzature e prodotti conformi alla normativa vigente; con la sottoscrizione del contratto assume formale impegno in tal senso.
5. Il Comune è esonerato da qualsiasi responsabilità per danni o sinistri anche in itinere che dovessero verificarsi nell'espletamento dei servizi oggetto del presente appalto.

Art. 16 Domicilio dell'appaltatore

1. L'appaltatore, ai fini dell'appalto della gestione del servizio dovrà eleggere domicilio nel territorio del Comune di Uta, presso la sede dell'Amministrazione Comunale o anche presso lo studio di un professionista o gli uffici di società legalmente riconosciuta, i quali dovranno esprimere il loro consenso.
2. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto saranno fatte dal responsabile del servizio, a mani proprie

dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta del servizio oppure presso il domicilio eletto ai sensi del comma 1 a mezzo di lettera raccomandata.

Art. 17 Conoscenza delle condizioni di appalto

1. L'assunzione dell'appalto di cui al presente capitolato implicherà, da parte dell'appaltatore, la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di tutte le condizioni locali che si riferiscono al servizio richiesto ed in generale di tutte le circostanze generali e speciali che possano aver influito sul giudizio circa la convenienza di assumere l'appalto, anche in relazione ai prezzi offerti.
2. A tal fine l'impresa dovrà presentare, al momento della partecipazione alla gara di appalto, contestualmente all'offerta, le dichiarazioni e le documentazioni prescritte dal bando.

Art. 18 Osservanza di leggi, regolamenti del capitolato di appalto

1. L'appalto sarà regolato, oltre che dalle norme del presente capitolato, anche da tutte le leggi statali e regionali, relativi regolamenti ivi compresi quelli comunali, dalle istruzioni ministeriali vigenti, inerenti e conseguenti in materia di appalto e di gestione di servizi.
2. L'appaltatore, con la firma del contratto, dichiarerà di conoscere integralmente le prescrizioni di cui alle normative indicate nel precedente comma e di impegnarsi all'osservanza delle stesse.
3. In particolare l'appaltatore si intenderà, altresì, obbligato:
 - a) All'osservanza delle leggi, regolamenti e disposizioni vigenti e che eventualmente saranno emanate durante l'esecuzione del contratto;
 - b) Ad applicare al proprio personale le condizioni normative e retributive risultanti dai relativi contratti collettivi nazionali e degli eventuali accordi integrativi dei medesimi, vigenti nel tempo e nelle località in cui verrà effettuato il servizio. La ditta appaltatrice avrà l'obbligo, altresì, di osservare integralmente tali norme anche dopo la scadenza dei contratti stessi e fino alla loro sostituzione, anche nel caso in cui non aderisse alle associazioni stipulanti o da esse recedesse, oppure mutasse dimensione o struttura ovvero qualificazione giuridica, economica o sindacale. Tutti gli obblighi assicurativi, infortunistici, assistenziali e previdenziali, dovuti per il personale dipendente e / o comunque, utilizzato per il servizio, saranno a carico della ditta aggiudicataria, la quale sarà la sola responsabile anche in deroga alle norme che disponessero l'obbligo del pagamento o l'onere a carico del Comune o in solido con il Comune.
 - c) All'osservanza di tutte le leggi e norme vigenti sulla prevenzione degli infortuni.
 - d) All'osservanza di tutte le norme di qualsiasi genere applicabili all'appalto in oggetto, emanate ed emanande ai sensi di legge delle competenti autorità statali, regionali, provinciali, comunali, dalle amministrazioni che hanno giurisdizione sui luoghi in cui deve eseguirsi il servizio, restando contrattualmente convenuto che, anche se tali norme o disposizioni dovessero arrecare oneri e limitazioni, egli non potrà accampare alcun diritto o ragione contro l'amministrazione appaltante, essendosi di ciò tenuto conto nello stabilire i patti ed i prezzi del rapporto.
 - e) All'osservanza delle leggi in materia di lotta alla delinquenza mafiosa 31.05.1965 n. 575, 13.09.1982 n. 646, 23.12.1982 n. 936, 19.03.1990 n. 55, 17.01.1994 n. 47, D. Lgs. 8.08.1994 n. 490, D. Lgs. 02.06.1998 n. 252 e le loro successive modificazioni e integrazioni.

Questo Ente potrà richiedere alla ditta aggiudicataria in qualsiasi momento l'esibizione d'idonea documentazione:

- a) libro matricola, DM.10 e foglio paga al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti all'applicazione del CCNL di riferimento;
- b) D.U.R.C. documento unico di regolarità contributiva per la verifica sul rispetto delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa. Qualora la ditta non risulti in regola con gli adempimenti di cui sopra nei

confronti del personale utilizzato, questo Ente sospenderà i pagamenti fino a quando gli Enti a ciò preposti non né comunichino l'esatto adempimento. E' inoltre prevista l'interdizione alla partecipazione di detta ditta a nuove gare indette dal Comune di Uta per un periodo di quattro anni.

Art. 19 Divieto di subappalto e cessione del contratto

Ai sensi dell'art. 27 comma 3 del D. Lgs. 163/2006, si precisa che non è ammesso il subappalto. Pertanto, è fatto divieto all'appaltatore di cedere o subappaltare il servizio, pena l'immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione.

Art. 20 Oneri a carico dell'Amministrazione

Sono a carico dell'Amministrazione Comunale:

- L'ammissione al servizio e l'articolazione oraria;
- Il coordinamento, la verifica e il controllo sull'andamento generale del servizio.

Art. 21 Oneri a carico della Ditta

Sono a carico della Ditta:

- Spese del personale;
- Acquisto di attrezzature e materiali necessari per un ottimale funzionamento del servizio;
- Assicurazione a favore degli assistiti per danni da responsabilità civile.

L'aggiudicataria è tenuta all'integrale applicazione dell'art. 37 lett. B) del CCNL delle Cooperative Sociali, secondo il quale: " l'azienda subentrante nel caso in cui siano rimaste invariate le prestazioni richieste e risultanti nel capitolato d'appalto, o convenzione, assumerà nei modi e condizioni previsti dalle leggi vigenti, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro da parte dell'impresa cessante, il personale addetto all'appalto o convenzione stessi, salvo quanto previsto al successivo punto D)". Le imprese interessate prenderanno preventivi accordi per effettuare il passaggio diretto delle lavoratrici e dei lavoratori addetti all'appalto-convenzione medesima.

Art. 22 Compiti della Ditta appaltatrice

Il servizio SET sarà assicurato per le ore e l'articolazione disposte da ogni singolo Comune.

Ogni sostituzione dovrà essere, anticipatamente o tempestivamente comunicata al referente del Comune, unitamente al nominativo del sostituto.

Dovranno essere previsti appositi registri sulle presenze giornaliere e sulla attività svolta, l'orario di inizio e fine lavoro effettivamente prestato (non approssimativo) e il nome degli operatori impegnati.

Gli operatori impegnati nel servizio dovranno partecipare alle riunioni che periodicamente saranno presiedute dall'Assistente Sociale Comunale.

In caso di assenza del personale per malattia questo dovrà essere immediatamente sostituito senza interruzioni del servizio.

L'affidataria ha l'obbligo di comunicare con cadenza trimestrale i dati necessari per la valutazione del servizio. Le relazioni dovranno contenere oltre i dati contabili e amministrativi tutte le informazioni necessarie ad una valutazione in merito all'efficacia degli interventi attuati, ai risultati conseguiti, alle difficoltà incontrate ed eventuali modifiche all'attività, registro presenze dell'utenza.

Art. 23 Comportamento e Doveri degli operatori

Il personale utilizzato deve essere di assoluta fiducia e di provata riservatezza, e deve attenersi al segreto d'ufficio.

I rapporti tra il personale ed i destinatari del servizio devono essere improntati al reciproco rispetto, esprimersi nelle forme di comportamento corretto e svolgersi in un clima di serena e cordiale collaborazione.

Gli operatori della ditta affidataria devono:

- non apportare modifiche né all'orario di lavoro né al calendario assegnato;
- partecipare alle riunioni periodiche di servizio per la programmazione e la verifica del lavoro svolto;
- attenersi, nello svolgimento delle proprie mansioni, alle indicazioni del Coordinatore.

Sarà compito della Ditta segnalare al Servizio Sociale disservizi.

La ditta appaltatrice s'impegna a richiamare, multare e, se è il caso a sostituire i dipendenti che non osservassero siffatto contegno o fossero trascurati nel servizio.

L'appaltatore si impegna a sostituire i dipendenti che non osservino una condotta irreprensibile.

Il Comune ha la facoltà di chiedere, con specifica motivazione, l'allontanamento di quei lavoratori che arrechino disservizio. Le richieste del Comune in questo senso saranno impegnative per l'appaltatore.

Art. 24 Compensi e modalità di pagamento

Il compenso sarà corrisposto in rate mensili posticipate dietro presentazione di regolare fattura e di una relazione dell'attività svolta, entro 90 giorni dalla data di presentazione, in proporzione alle ore di servizio effettivamente prestate dagli operatori.

Le fatture devono pervenire entro il 10 del mese successivo a quello maturato.

Unitamente alla fattura deve essere presentato un rendiconto delle ore effettivamente svolte dagli operatori vistate dall'ufficio di servizio sociale dei Comuni associati e delle prestazioni effettuate.

Il canone sarà commisurato all'effettivo numero di ore espletate quale risulta dalle schede orarie del personale.

Mensilmente dovrà essere presentata la scheda intestata per ciascun assistito contenente i relativi estremi anagrafici, il nome dell'operatore impiegato, il dettaglio delle prestazioni effettuate e deve essere firmata dall'operatore e controfirmata dall'assistito o da un suo familiare convivente.

Inoltre dovrà essere presentata la seguente documentazione:

1. relazione mensile redatta dallo psicologo e dal pedagogo;
2. relazioni bimestrali redatte dagli educatori professionali per ciascun utente in carico;
3. relazione trimestrale sull'attività svolta nei singoli comuni in triplice copia, come previsto all'art. 22.

La mancata rendicontazione determinerà automaticamente la sospensione dei pagamenti.

Art. 25 Recesso

La stazione appaltante avrà diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei servizi effettivamente eseguiti.

Art. 26 Sanzioni , penali e controlli

1. La ditta aggiudicataria, nell'esecuzione dei servizi previsti dal presente capitolato, ha l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge ed alle disposizioni presenti e future emanate dalla Amministrazione Comunale. Qualora l'Ente ritenga che la Ditta non adempia ai propri obblighi o non vi adempia regolarmente, ovvero violi comunque le disposizioni del presente capitolato, dovrà darne comunicazione per iscritto all'impresa stessa, così da porla in condizioni di riconoscere ed eventualmente contestare gli inadempimenti rilevati dall'Ente.
2. La stazione appaltante avrà la facoltà di applicare a suo insindacabile giudizio, le seguenti penali e/o sanzioni:
 - a) in caso di mancata attivazione del servizio o ritardo ingiustificato di 60 minuti o più rispetto all'orario stabilito, €. 50,00 per ogni violazione, che potrà essere raddoppiata in caso di comportamento recidivo;

b) in caso di mancato rispetto di ogni singola disposizione contrattuale, non rientrante nella fattispecie prevista dalla precedente lettera a) del presente comma, da un minimo di €. 50,00 fino ad un massimo di €. 500,00 per ogni violazione.

3. L'applicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza. L'appaltatore, nei cinque giorni dalla data di notifica dell'inadempienza, potrà presentare le proprie giustificazioni sulle quali deciderà il responsabile del servizio.
4. Il provvedimento è assunto dal responsabile del servizio.
5. Le sanzioni e le penali verranno applicate mediante ritenute da effettuarsi sui pagamenti in acconto o a saldo del servizio ed all'occorrenza sarà prelevato dalla cauzione.
6. Qualora la ditta appaltatrice, espressamente diffidata, non ottemperi agli obblighi assunti nei modi e nei tempi utili, la stazione appaltante potrà intervenire con mezzi contingenti, addebitando le maggiori spese all'impresa inadempiente.
7. In caso di abbandono o sospensione anche parziale, eccettuati i casi di forza maggiore, la stazione appaltante potrà sostituirsi all'appaltatore per l'esecuzione d'ufficio del servizio, in danno e a spese dell'inadempiente, oltre ad applicare le penali previste dal contratto di appalto.
8. La penalità e ogni altro genere di provvedimento del comune, sono notificate alla cooperativa in via amministrativa.
9. La stazione appaltante avrà la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, controlli sulla qualità di espletamento del servizio, con particolare riferimento a quanto attiene il rispetto delle norme contrattuali.
10. L'Amministrazione potrà in ogni momento, senza preavviso e con ogni mezzo, controllare e verificare il buon andamento del servizio, verificando l'ottemperanza di tutte le norme previste nel presente capitolato. Le verifiche e le ispezioni, effettuate dagli appositi incaricati dell'Ufficio di servizio sociale, potranno essere effettuate anche alla presenza degli affidatari, che potranno essere chiamati a controfirmare i relativi verbali che verranno redatti allo scopo. L'affidatario non può impugnare in alcun modo i risultati delle ispezioni.
11. La medesima si riserva la facoltà di vigilare sul regolare adempimento degli obblighi contrattuali, sul personale e sui mezzi di trasporto della ditta appaltatrice. L'Amministrazione si riserva, inoltre, la più ampia facoltà di esercitare gli stessi controlli per mezzo di organismi tecnici ufficiali al fine di accertare la più completa applicazione delle norme contrattuali.

Art. 27 Risoluzione del contratto

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di chiedere, con semplice atto amministrativo del Responsabile del Servizio, la risoluzione unilaterale del contratto nei seguenti casi:

- Ripetute inosservanze delle norme di cui al presente capitolato nell'espletamento del servizio;
- Abituale negligenza nell'esecuzione del servizio, quando la gravità o la frequenza delle infrazioni, debitamente accertate e contestate, compromettano l'efficienza del servizio stesso;
- Subappalto senza esplicita autorizzazione;
- Perdita, durante l'esecuzione del contratto, del possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente;
- Pagamento di tre penali a seguito di formali contestazioni.

In tali casi il contratto si intenderà rescisso; l'Amministrazione riscuoterà la fideiussione a titolo di risarcimento del danno, ed addebiterà alla parte inadempiente le maggiori spese sostenute.

L'Amministrazione Comunale interdirà inoltre la partecipazione alla Ditta in dolo a nuove gare per un periodo di tre anni.

Art. 28 Controversie

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra il Comune e l'appaltatore in ordine all'esecuzione dei patti stipulati con l'appalto in oggetto, sono demandate all'autorità giudiziaria competente per territorio, secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento.

Art. 29 Foro Competente

Il Tribunale competente sarà il foro di Cagliari.

Art. 30 Interruzione del servizio

Poiché le funzioni richieste sono classificate tra i servizi essenziali, ai sensi della legislazione vigente, la ditta aggiudicataria avrà l'obbligo di assicurare la continuità del servizio sulla base delle norme che regolano la materia. In caso di sciopero del personale, quindi, la ditta appaltatrice dovrà comunque garantire l'esecuzione del servizio.

Qualora l'appaltatore agisca in difformità di leggi e regolamentazioni in materia, in sede di esecuzione del contratto, l'Amministrazione appaltante potrà procedere all'applicazione delle penali contrattuali e, nei casi consentiti, alla risoluzione del contratto, fatti salvi, in ogni caso, gli eventuali maggiori danni.

Art. 31 Affidamento del servizio a terzi

Considerata la particolare natura della prestazione, il Comune si riserva la facoltà di affidare a terzi l'effettuazione delle prestazioni per qualsiasi motivo non rese dall'aggiudicataria, con addebito dell'intero costo sopportato e degli eventuali oneri aggiuntivi e ciò senza pregiudizio, ove ne ricorrano gli estremi, per l'applicazione di quanto previsto dal presente capitolato.

Art. 32 Spese e Tasse

Tutte le spese e tasse, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti alla gara ed alla stipulazione, scritturazione, bolli e registrazione del contratto d'appalto, ivi comprese le relative eventuali variazioni nel corso della sua esecuzione, nonché quelle relative al deposito della cauzione, saranno a carico dell'assuntore del servizio.

Se la ditta aggiudicataria è una cooperativa sociale, si applicano le esenzioni previste dal D. Lgs. N. 460/97 in quanto ONLUS di diritto.

Art. 33 Adeguamento dei prezzi

Non essendo il contratto ad esecuzione periodica o continuativa, non troverà applicazione il disposto di cui all'art. 115 del codice dei contratti.

Art. 34 Tutela dei dati personali

In ossequio a quanto previsto dall'art. 30 del D. Lgs. N. 196/2003, si informa che i dati forniti dai concorrenti verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento della procedura di gara e per le finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti, all'adempimento degli obblighi previsti da leggi, regolamenti, normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo.

Il trattamento dei dati avverrà con l'ausilio di supporti cartacei, informatici e telematici, secondo i principi di correttezza e massima riservatezza previsti dall'art. 9 della legge citata. L'impresa è altresì tenuta all'osservanza del D. Lgs. N. 196/2003.

Art. 35 Disposizioni finali

Per quanto non contemplato nel presente capitolato e bando di gara, si fa riferimento alle leggi e regolamenti vigenti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE
(Dott.ssa Patrizia Dessi)